

CONTRATTO DI APPALTO SPECIFICO

ACCORDO QUADRO CIG - CIG DERIVATO

PER LA GESTIONE DI.....

PERIODO

TRA

Il **Comune di Genova**, di seguito per brevità Comune, con sede in via Garibaldi 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da domiciliato/a presso la sede comunale, nella qualità di del Settore Servizi Sociali ;

E

L'affidatario..... di seguito per brevità *Ente Gestore* con sede in - VIA - C.A.P. - Codice Fiscale/Partita I.V.A. - n., rappresentata da nata a il giorno, codice fiscale e domiciliata presso la sede dell'*Ente Gestore* in qualità di

(EVENTUALE) Tale *Ente Gestore* compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese e

Premesso che

- con determinazione dirigenziale, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta l'**indizione** di una procedura aperta, per la conclusione di ... Accordo Quadro ai sensi dell'art 59 del 36 /2023 per l'affidamento della realizzazione e gestione del servizio indicato in oggetto per il periodo dal fino al [CIGxxxxxxx.....];
- con determinazione dirigenziale esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto, a conclusione delle procedure di gara, all'**aggiudicazione** definitiva, per la stipula dell'Accordo Quadro, con l'ente gestore sopra indicato per un importo massimo di Euro oltre Iva
- in data è stato stipulato l'**Accordo Quadro** con repertorio n. per il periodo, che si intende integralmente richiamato;
- nella stessa data è stato sottoscritto l'Accordo sul Trattamento dei Dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento Generale (Ue) 2016/679 e nominato responsabile del trattamento l'ente gestore;
- ai fini del presente contratto si precisano i seguenti dati:

a) <i>Posti di accoglienza</i>				
b) <i>Valore</i>				
c) <i>Durata</i>				
d) <i>Responsabile unico progetto</i>				
e) <i>Direttore esecuzione</i>				
f) <i>Referente ente gestore</i>				
g) <i>CIG originario</i>				
h) <i>CUP</i>				
i) <i>CIG derivato</i>				
j) <i>Dicitura progetto</i>				
k) <i>Codice IPA</i>		R224QF		
l) <i>BANCA</i>				
m) <i>IBAN</i>				
	Numero	Rilasciata da	Valore	Scadenza
n) <i>Polizza R.C</i>				
o) <i>Garanzia definitiva</i>				

Tanto premesso, le Parti,
come sopra costituite, in conformità ed in esecuzione delle suddette determinazioni
dirigenziali, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. - Premesse.

Le premesse sono parte integrante del presente contratto. Si richiama quanto espressamente previsto dall'Accordo Quadro sopra richiamato, dal Capitolato e dal Disciplinare approvati con la determinazione di indizione sopra richiamata che devono tutti intendersi parti integranti e sostanziali del presente contratto;

Articolo 2 – Oggetto e periodo di esecuzione

Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio di l'accoglienza integrata, **per il numero di posti indicato in premessa**, a favore di persone adulte e nuclei familiari cittadini di paesi terzi, titolari di protezione internazionale o aventi diritto ai sensi del D.L. n. 416 del 30 dicembre 1989, come convertito dalla L. n. 39 del 28 febbraio 1990 e da ultimo modificato dal D.L. n. 20 del 10 marzo 2023, convertito dalla L. n. 50 del 5 maggio 2023, nell'ambito del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) del progetto proposto dal Comune di Genova e finanziato dal Ministero dell'Interno per il periodo 2023/2025, in strutture residenziali, ubicate sul territorio del Comune di Genova.

Tale servizio viene conferito ed accettato fra le Parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato e nell'offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, che si considerano qui richiamati totalmente come parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto di appalto specifico ha validità per il periodo **indicato in premessa**.

Le prestazioni di cui al presente contratto andranno svolte nei termini indicati dalla Civica Amministrazione e comunque entro e non oltre il termine dato dall'accordo quadro già sottoscritto.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

Articolo 3 – Tipologia delle prestazioni.

Le prestazioni di cui al presente contratto sono quelle previste dall'Accordo Quadro e **dal Capitolato ad esso allegato come descritte e regolate dagli art. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 15 e 16** del Capitolato speciale di gara.

Articolo 4 - Ammontare del Contratto.

L'importo del contratto è pari a quanto **indicato nelle premesse** al presente contratto.

Il Comune ai sensi dell'art.120 comma 9 del 36/2023, si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso previste, aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Ente Gestore si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta, in caso di variazione in aumento, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata. Sul punto si richiama l'art. 3.6 del Capitolato.

Articolo 5 – Articolazione dell'appalto.

Il predetto servizio viene conferito dal Comune ed accettato dall'Impresa senza riserve, secondo tutte le disposizioni, oneri e modalità presenti nell'Accordo Quadro di cui in premessa.

Articolo 6 - Direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione del servizio indicato in premessa svolge tutti gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 36/2023 e ssmmii.

Articolo 7 – Verifica di conformità.

Il Comune e l'Impresa, si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dal Capitolato e dall'Accordo Quadro in ordine alle verifiche di conformità sull'esecuzione del servizio. Effettuate con esito positivo le anzidette verifiche, rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 8 - Obblighi del gestore.

L'Ente gestore si impegna a quanto previsto all'art. 8 e 10 del Capitolato.

Articolo 9 – Penali.

Il Comune, in caso di inadempienze, applicherà le penali secondo quanto previsto all'art. 12 del Capitolato.

Articolo 10 – Pagamenti.

Il Comune, a fronte dei servizi regolarmente eseguiti, provvederà al pagamento con le modalità ed alle condizioni stabilite all'art. 15 del capitolato speciale di gara; ai sensi del medesimo articolo il gestore dovrà emettere mensilmente fatture elettroniche omnicomprendenti delle attività svolte.

Le fatture comprensive degli allegati dovranno pervenire alla Direzione Servizi per la Fragilità e Vulnerabilità Sociale del Comune di Genova entro i primi 15 giorni del mese successivo e dovranno obbligatoriamente indicare:

- la numerazione progressiva, il numero d'ordine e la data di emissione;
- i codici identificativi IPA (R224QF) comunicati dal committente per l'emissione delle fatture elettroniche. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata alla Società via PEC;
- il CUP: **indicato in premessa**;
- la dicitura del progetto **indicata in premessa**;
- Dati contratto e Il CIG derivato è **indicato in premessa**;
- (*eventuale*) il titolo di esenzione da IVA e/o da imposta di bollo;
- la dicitura: "scissione dei pagamenti art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972";

I dati relativi alla tracciabilità dei pagamenti sono indicati all'art. **6 dell'Accordo Quadro**.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione da parte della Stazione Appaltante dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Il Comune, in caso di irregolarità del DURC procederà nei modi ed ai sensi di quanto disposto dalla normativa.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i il CIG attribuito al contratto è quello indicato in oggetto.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso **Banca e IBAN specificati nelle premesse** e dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'Aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge

n. 136/2010 e s.m.i., dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora L'Aggiudicatario non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila Euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Articolo 11 - Referente dell'Ente gestore.

L'Ente gestore dichiara che il servizio oggetto del presente contratto verrà eseguito sotto la personale cura, direzione e responsabilità di un referente **indicato in premessa**, che potrà essere sostituito in caso di impedimento da altra persona, purché munita dei requisiti richiesti, il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al Comune.

Articolo 12 – Responsabilità verso terzi e assicurazione.

L'Ente gestore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sollevando il Comune da ogni responsabilità a riguardo. A garanzia di eventuali danni che nell'espletamento del servizio potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli utenti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte, l'Ente gestore ha presentato polizza **indicata nelle premesse**.

Articolo 13 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

A garanzia della regolare esecuzione del servizio e dell'osservanza di tutte le norme contrattuali, secondo quanto dichiarato all'art. 7 dell'Accordo Quadro, l'Ente gestore ha presentato polizza fideiussoria **indicata in premessa**. Il Comune procederà allo svincolo della cauzione secondo le modalità stabilite nell'anzidetto articolo dell'Accordo Quadro.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.

Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori.

Il Comune può richiedere all'Ente la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto specifico di appalto.

Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle fattispecie e con le modalità previste all'art. 17 del Capitolato.

Articolo 15 – Cessione del contratto e del credito.

La cessione del contratto comporterà l'immediata risoluzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, 18 e 19 del Capitolato che qui si intende integralmente richiamato.

Articolo 16 – Subappalto.

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 20 del capitolato speciale di gara.

Articolo 17 - Trattamento dei dati

Con l'Accordo sul Trattamento dei Dati ai sensi dell'art.28 del Regolamento Generale (Ue) 2016/679" ed allegato all'Accordo Quadro indicato in premessa, l'Ente Gestore è stato nominato Responsabile del Trattamento dei dati personali.

Articolo 18 - Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art.13 del GDPR

Si rinvia a quanto previsto nell'art.29 del Disciplinare che qui si richiama integralmente.

Articolo 19 – Controversie.

Si rinvia a quanto stabilito nell'art. 28 del Disciplinare.

Articolo 20 – Spese di contratto, imposte e tasse.

Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico, dell'Ente Gestore, che vi si obbliga. Si rinvia inoltre a quanto stabilito all'art. 18 dell'A.Q. e 22 del Capitolato.

Articolo 21 – Divieto Di Pantouflage.

L'affidatario non si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo affidatario.

Articolo 22 – Rinvio.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli appalti e delle forniture del Comune di Genova e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice dei Contratti pubblici.

Il presente atto, a valere quale scrittura privata tra le parti, viene redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n°36 verrà registrato in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5) comma 2 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Il Gestore
Il legale rappresentante

Per Il Comune di Genova
Il Dirigente